

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE  
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE  
CAGLIARI

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI APPARTENENTI ALLA DITTA I.N.P.S.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

sottoposti a sistemazione idraulico-forestale a cura e spese dello Stato (Cassa per il Mezzogiorno) -

^ ^ ^ ^

VISTO l'art. 17 del R.D.L. 13.2.1933 n.215 ;

VISTA la legge 10.8.1960 n.546 ;

VISTO l'art.3 della legge 22.3.1962 n.166 ;

VISTO l'art.54 del R.D.L. 30.12.1923 n.3267, in base al quale il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità di un piano di coltura e conservazione ;

VISTO il verbale di riconsegna dei terreni in data 22 OTT. 1980 sottoscritto dal Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Cagliari PODDA Dr. Antonio e dalla Ditta proprietaria Istituto Nazionale Previdenza Sociale

con il quale si è provveduto alla riconsegna dei terreni posti in località "Matzaccara - Punta Trettu - Sa Guardia Arriga", agro di S. Giovanni Suergiu, censiti in catasto al Foglio 7 mappali 8 - 9 - 10

originariamente per complessivi Ha 45.02.25 ;  
da cui va detratta la superficie espropriata dal Consorzio Bonifica del Basso Sulcis per fasce frangivento -

CONSIDERATO che i terreni suddetti si trovano alla data di riconsegna nel seguente stato colturale :

- a) pineta dell'età di anni 25 in buone condizioni vegetative in cui si trovano frammiste piante sparse di ginepro, eucalitti ed altre essenze della macchia mediterranea.

A norma delle disposizioni contenute nel R.D.L. 30.12.1923 numero 3267 e nel R.D.L. 16.5.1926 n.1126 e successive variazioni e integrazioni, si prescrivono le seguenti norme :

Art.1°) Nei terreni rimboschiti, di norma, non è permessa la coltura agraria.

La trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinati ad autorizzazione della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura. Questa ultima, su conforme parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste prescriverà le modalità di governo e di utilizzazione del bosco ai fini della rinnovazione, le modalità di soppressione e di utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive e l'esercizio del pascolo.

Art.2°) E' vietata l'introduzione nella compagine del bosco, senza preliminare autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, di specie arboree diverse da quelle costituenti il soprassuolo legnoso restituito.

Nel sottobosco sono pure vietate le lavorazioni, anche superficiali, la raccolta dello strame e l'introduzione di colture agrarie senza l'autorizzazione <sup>di cui</sup> al 2° capoverso dell'articolo precedente.

In qualunque periodo dell'anno è vietata l'accensione dei fuochi all'interno del bosco.

Art.3°) Nella zona rimboschita il proprietario è tenuto ad eseguire le ordinarie cure colturali agli impianti ed i lavori di diradamento necessari in rapporto alle esigenze particolari delle specie costituenti il soprassuolo boschivo, secondo le indicazioni che di volta in volta saranno, fornite dalla Amministrazione forestale, nonché alla normale manutenzione delle fasce tagliafuoco e della viabilità esistente.

Art.4°) I tagli di maturità saranno eseguiti a seguito di autorizzazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura su conforme parere dell'Amministrazione forestale, secondo le modalità di governo boschivo ritenute più idonee ad assicurare la riproduzione e la rinnovazione agamica delle specie impiegate al fine della conservazione del bosco.

Il proprietario è obbligato a reimpiantare il bosco, qualora, per qualsiasi causa, compreso l'incendio, esso venisse distrutto.

Art.5°) Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente piano di coltura e conservazione dovranno essere osservate le norme previste dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali in materia forestale e particolarmente quelle contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella Provincia.

Art.6°) I proprietari si impegnano a garantire il libero passaggio all'interno del rimboschimento per accedere a sostare nei punti di vedetta antincendio eventualmente esistenti, a tutto il personale incaricato dall'Amministrazione forestale di svolgere tali mansioni di vedetta.

Art.7°) In caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque cambiamento di proprietà, i proprietari si obbligano ad imporre ai subentranti, che sono tenuti a riceverli, gli oneri e le norme contenute nel presente piano di coltura e conservazione.

Art.8°) Le costruzioni di fabbricati, chiudende ed altri manufatti dovranno essere preventivamente approvate dalla competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura su conforme parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, tenendo presenti le limitazioni imposte dall'articolo 1 ai fini della conservazione del bosco.

Eventuali lottizzazioni dei terreni a scopo turistico-residenziale dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'apposita Commissione Regionale costituita secondo il parere espresso dalle Sezioni IV<sup>a</sup> e V<sup>a</sup> del Consiglio Superiore dell'Agricoltura nella seduta del 19.5.1964.

Perchè ne consti si è redatto il presente verbale a norma dell'articolo 69 del R.D.L. 16 maggio 1926 n.1126.

Cagliari, lì

22 OTT. 1980

per IL PROPRIETARIO *INPS*  
*Al. Liohob*

IL CAPO DELL'ISPETTORATO RIPART.LE

(PODDA Dr. Antonio)  
*A. Podda*



Visto:



IL CAPO DELL'ISPETTORATO REGIONALE FORESTE

(D'AUTILIA Dr. Mario)

*M. Autilia*

Visto: si approva



L'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

*[Signature]*